

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

### ART. 1 ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, aggiornamento e conservazione del servizio di deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica.
2. Il servizio viene istituito nelle more dell'entrata in vigore di una normativa che disciplini la materia, al fine di fornire ai cittadini che intendano avvalersi di tale facoltà, uno strumento che dia garanzia di certezza rispetto alla data di presentazione delle proprie volontà e della fonte di provenienza.
3. Per l'accoglimento delle dichiarazioni anticipate di trattamento e la gestione del registro, il Comune si avvarrà di un notaio iscritto al Consiglio Notarile, previa sottoscrizione di apposita convenzione. Il servizio reso dal notaio avviene a titolo gratuito.

### ART. 2 DEFINIZIONI

1. **TESTAMENTO BIOLOGICO** o Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT): è un documento con il quale il dichiarante esprime anticipatamente, la sua volontà rispetto ai trattamenti medico-sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, a seguito di un infortunio o dell'evoluzione di una patologia invalidante, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato al medico.
2. **DICHIARANTE**: la persona che rende la dichiarazione anticipata di trattamento.
3. **FIDUCIARIO**: la persona nominata dal dichiarante nel testamento biologico che, in caso di incapacità del dichiarante a comunicare consapevolmente con i medici, è chiamato a dare esecuzione alla volontà del dichiarante in merito ai trattamenti medici da eseguire. Il dichiarante può altresì nominare un fiduciario supplente. Il fiduciario può non essere un residente del Comune di Marcon.
4. **REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO**: il registro alfabetico che riporta i dati anagrafici dei dichiaranti, aggiornato e conservato nel rispetto della normativa in materia di privacy.

### ART. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Possono chiedere l'iscrizione al registro esclusivamente coloro che abbiano compiuto diciotto anni (18) anni e che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Marcon. Il venir meno della residenza anagrafica nel Comune non comporterà la cancellazione dal registro.
2. Per richiedere l'iscrizione nel registro, il dichiarante dovrà recarsi presso l'ufficio preposto, previo appuntamento, anche telefonico, con il personale dell'ufficio medesimo. All'appuntamento il dichiarante dovrà recarsi insieme con il fiduciario. Entrambi dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido e del codice fiscale/tessera sanitaria.
3. La dichiarazione verrà effettuata con l'utilizzo del modulo che il dichiarante riterrà più opportuno. Tuttavia, potranno essere suggerite al dichiarante le modalità ritenute più opportune sulla base della legislazione in materia.
4. Il notaio effettuerà copia autentica della dichiarazione sottoscritta dall'interessato, raccogliendo anche la sottoscrizione del dichiarante, che verrà conservata agli atti.

5. Al dichiarante rimarrà l'originale della propria dichiarazione, nonché apposita ricevuta attestante l'avvenuto deposito della copia presso il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia.
6. La dichiarazione resa potrà essere modificata o annullata, sempre dal dichiarante, con le modalità previste per la ricezione.

ART. 4            MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO E DELLE COPIE AUTENTICHE DELLE DICHIARAZIONI.

1. Il Consiglio Notarile si impegna a garantire la gestione e la conservazione del registro e delle copie autentiche delle dichiarazioni.
2. Il registro delle dichiarazioni sarà tenuto sia su supporto cartaceo sia con strumenti informatici.
3. Il registro verrà aggiornato e conservato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. Le copie autentiche delle dichiarazioni potranno essere consultate solo da persone a ciò autorizzate, per la piena realizzazione delle specifiche finalità per le quali il testamento è stato sottoscritto.
5. Il servizio reso ai cittadini che intendano avvalersi di tale facoltà è gratuito, fatte salve eventuali spese dovute in materia fiscale e tributaria.

ART. 5            ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale.
2. Qualora intervenissero norme legislative specifiche in materia, il presente regolamento verrà adeguato o, se incompatibile con le nuove norme, abrogato.